



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Indietro](#)

Publicato il 05/09/2017

**N. 09575/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04832/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 4832 del 2016, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Laura Mattei, rappresentata e difesa
dagli avvocati Michele Mirengi
C.F. MRNMHL64S14H501A,
Michele Rosario Luca Lioi C.F.
LIOMHL64R18G942Q, Stefano
Viti C.F. VTISFN58T14H501B,
con domicilio eletto presso
Assoc.Ne Professionale Lioi,

Mirengi E. Viti in Roma, viale
Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, in
persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con il ricorso principale
del Decreto dipartimentale 23
febbraio 2016, n. 106 (pubblicato in
G.U. 26 febbraio 2016) del
Ministero della Istruzione,
dell'Università e della Ricerca —
Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e
formazione, recante indizione di
concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di 16.147
posti comuni di insegnamento nelle
scuole secondarie di primo grado e
di n. 17.232 posti comuni di
insegnamento nelle scuole
secondarie di secondo grado, nella

parte in cui (art. 3, comma 1) ammette alla procedura concorsuale "esclusivamente" i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, escludendo per l'effetto i candidati privi di abilitazione alla data anzidetta; nonché nella parte in cui (art. 4, comma 3) dispone che non sono prese in considerazione le domande di partecipazione alla procedura presentate con modalità diverse dall'istanza telematica tramite il portale POLIS;

- per l'annullamento dei Decreti dipartimentali n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati nella G.U. 26 febbraio 2016) del MIUR recanti rispettivamente concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria nonché concorso per il reclutamento per i posti di sostegno nella parte in cui (artt. 3 e 4) dispongono parimenti a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 del D.D. n.

106/2016 (esclusione dal concorso dei candidati non abilitati);

- per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi:

- il DPCM 24 dicembre 2015 con il quale è stata autorizzata la procedura concorsuale di cui sopra;

- il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (art. 3, comma 2);

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 febbraio 2016, n. 94, recante la tabella dei titoli valutabili nella procedura concorsuale;

- gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme transitorie per il

passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

- il D.P.R. n. 487/1994, sempre se e per quanto di ragione;

- il decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, recante l'indizione per l'anno accademico 2014/2015 di una selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo predetti in favore degli insegnanti tecnico pratici ai fini del conseguimento dell'abilitazione per le classi di concorso di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016);

- il D.M. 10 luglio 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente

definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art. 15;

- il D.M. 25 luglio 2013, n. 58, recante l'attivazione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento, sempre se e per quanto di ragione;

- il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, con il quale erano stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno accademico 2011/12;

- i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale;

- le prove selettive scritte ed orali, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie finali dei concorsi,

- l'avviso pubblicato sulla G.U. 12 aprile 2016 con cui si stabilisce che le prove avranno corso dal 28 aprile 2016 (17 maggio per la classe B20);
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi banditi con il decreto dipartimentale n. 106/2016;
- per la condanna del MIUR a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura concorsuale de qua e a differire congruamente la data delle prove concorsuali.

E con i motivi aggiunti

Della graduatoria di merito della classe B20 della Regione Lombardia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa

Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio con riferimento ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria di concorso della Classe B20 della regione Lombardia che potrebbero vedersi pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo

avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le

posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della

presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su

indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione dell'udienza pubblica al 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata

Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE **IL**
PRESIDENTE

Ines Simona
Immacolata
Pisano

Riccardo
Savoia

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)